



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Carlo III di Borbone - Privilegio del 20 ottobre 1744 - Regno di Napoli e di Sicilia

Medaglia di Bronzo al Valore Civile

Gemellata con la Città di Kentville (NS) - Canada

www.comune.casteldisangro.aq.it comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it

sindaco@comune.casteldisangro.aq.it

Centralino: +39 08648242200

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA n. 18/2020

Castel di Sangro, 02/05/2020

OGGETTO: Disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria "Pandemia Covid-19 Coronavirus" in attuazione del **DPCM 26/04/2020** e delle **OPGR Abruzzo nn. 50 e 52 del 30/04/2020**. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 833 del 23/12/1978 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL SINDACO

VISTI gli art. 32 e 118 della Costituzione Italiana;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "Il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale i Sindaci sono abilitati ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria, in qualità di rappresentanti della comunità locale;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), con particolare riguardo all'articolo 2 secondo il quale "le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori

disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19";

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;

RICHIAMATE inoltre le Ordinanze adottate dal Presidente della Regione Abruzzo in occasione dell'emergenza epidemica da COVID-19, ed in particolare, tra queste, le sotto elencate:

- n. 1 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. 2 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. 22 recante "Emergenza COVID-19 - Indicazioni sulla vendita di cancelleria e materiale da ufficio";
- n. 26 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020";
- n. 27 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle società partecipate e agli Enti strumentali";
- n. 46 recante "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-2019 – Disposizioni per cibo da asporto e pasta fresca – Disposizioni per i comuni di Spoltore, Pratola Peligna e Pescina per le giornate del Santo Patrono.";
- n. 50 recante "Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive.";
- n. 52 recante "Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione.";

VISTI E RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19";
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, recante “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato I del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga **fino al 13 aprile** l'efficacia delle disposizioni dei propri decreti dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché delle disposizioni previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che proroga, fra l'altro, **fino al 3 maggio** l'efficacia delle disposizioni dei propri decreti dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché delle disposizioni previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale)”, con cui sono adottate nuove misure **con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020**, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto DPCM 10 aprile 2020;

ATTESO che, in applicazione dei succitati Decreti, con valenza sull'intero territorio nazionale, **con decorrenza 4 maggio 2020 e e fino al 17 maggio 2020**, trovano applicazione le misure di carattere generale tendenti a contenere il più possibile la mobilità della popolazione, con regola base valida quindi per tutti di stare a casa, salvo che per i casi di necessità espressamente menzionati;

ATTESO in particolare che, da ultimo con il DPCM 26/04/2020, sono state **puntualmente previste specifiche**:

- Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (articolo 1);
- Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (articolo 2);

- Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (articolo 3);
- Misure igienico-sanitarie (allegato 4 al DPCM);
- Misure per gli esercizi commerciali (allegato 5 al DPCM);

CONSIDERATI:

- l'evolversi della situazione epidemiologica;
- il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e la sua attuale fase di "plateau", durante la quale è fondamentale continuare a mantenere vigile l'attenzione, non essendo consentito alcun errore comportamentale, che favorirebbe il verificarsi di un nuovo picco epidemico;
- la necessità di adottare comportamenti corretti
- da parte di tutti i cittadini, onde scongiurare il verificarsi di nuovi casi di contagio sia sul territorio nazionale ed anche, in particolare, all'interno del territorio comunale di Castel di Sangro;

CONSIDERATO che i DPCM e i DL sopra richiamati pongono come **obiettivo di carattere generale** quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, quello di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Castel di Sangro, ed allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare specifiche misure riferite ai comportamenti della popolazione ed a quello degli esercizi commerciali e degli uffici ed esercizi ricompresi negli allegati 1 (commercio al dettaglio) e 3 (attività produttive industriali e commerciali) al DPCM 26/04/2020, coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM e DL citati, ed in particolare coerenti con gli allegati 4 e 5 al DPCM 26/04/2020, e comunque nel rispetto del limite posto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

RITENUTO in particolare, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del Virus Covid19 sul territorio comunale di Castel di Sangro, di dover **disporre le seguenti misure specifiche e puntuali nei confronti della popolazione**, in applicazione delle succitate norme ed in particolare del DPCM 26/04/2020:

- 1) con riferimento all'art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM 26/04/2020, di stabilire che:
 - a. **ogni qualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione**, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la **mascherine** o simili (c.d. "mascherina di comunità"), contestualmente ad una **puntuale disinfezione delle mani**; in ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**;
 - b. **l'accesso agli esercizi commerciali** di cui agli allegati 1 e 2 al DPCM 26/04/2020 ed, in generale, **ai pubblici servizi ed uffici** (Uffici Postali, Istituti Bancari, Farmacie, Ambulatori Medici, Uffici Pubblici e simili) ed in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, deve avvenire:
 - muniti di **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, quali **mascherine** o simili;
 - indossando **guanti monouso "usa e getta"** nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande, previa **puntuale disinfezione delle mani mediante soluzioni idroalcoliche**, entrambi resi disponibili all'ingresso dei locali;
 - **mantenendo comportamenti idonei ad evitare assembramenti**, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno **un metro**;
 - **nel rispetto delle indicazioni impartite all'ingresso dell'attività**, finalizzate a garantire il distanziamento interpersonale.
- 2) con riferimento all'art. 1, comma 1, lettere d) ed e) del DPCM 26/04/2020, non potendo assicurare il rigoroso rispetto del disposto di cui alla lettera d) del DPCM stesso, di **disporre la chiusura di tutti i parchi, giardini ed aree verdi pubbliche e delle annesse aree attrezzate per il gioco dei bambini e per la sosta delle persone** (incluso il divieto d'uso dell'arredo urbano, quali panchine e cestini, in esse contenute).

- 3) con riferimento all'art. 1, comma 1, lettera f) del DPCM 26/04/2020, al fine di svolgere attività sportiva o motoria all'aria aperta, di **consentire l'uso delle piste ciclabili comunali**, con le seguenti regole comportamentali:
- a. **divieto** assoluto di **assembramento**;
 - b. **svolgimento** dell'attività fisica, **a piedi o in bicicletta**, in **modo individuale**, con possibilità di un accompagnatore solo in caso di minore o di persona non autosufficiente;
 - c. rispetto della **distanza interpersonale minima di 1 metro** in caso di attività motoria, ovvero di **2 metri in caso di attività sportiva**;
 - d. **percorrenza sul ciglio destro della pista**, specialmente all'incrocio con altre persone;
 - e. utilizzo delle piste ciclabili per **massimo un'ora al giorno**, in un orario a scelta compreso **tra le ore 6.00 e le ore 20.00**;
 - f. **divieto assoluto di utilizzo** delle piste ciclabili **dalle ore 20.00 alle ore 6.00**.
- 4) con riferimento all'art. 1, comma 1, lettera z) del DPCM 26/04/2020, di **consentire lo svolgimento del solo mercato di vendita di generi alimentari**, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a. la **cadenza** di svolgimento del mercato è **settimanale**, tutti i **giovedì**;
 - b. è **consentita** la **vendita dei soli generi alimentari e dei prodotti agricoli**, con l'esclusione della vendita di tutti gli altri generi diversi;
 - c. è **consentita la frequenza ai soli assegnatari di posteggio a posto fisso**, che dovranno consegnare alla Polizia Municipale, all'arrivo presso l'area mercatale, prima dell'avvio delle procedure di montaggio della postazione, **copia dell'autocertificazione per lo spostamento prevista dal DPCM 26/04/2020**, dalla quale si evinca, tra l'altro, che l'esercente non è sottoposto a quarantena e non è risultato positivo Covid19;
 - d. **non è consentito** l'accesso agli operatori commerciali aventi titolo di "spuntista";
 - e. **il perimetro esterno dell'area di mercato dovrà essere delimitato** con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi sia **un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa**;
 - f. **il presidio dei varchi** ed il controllo dei comportamenti all'interno dell'area mercatale sarà garantito dal personale della Polizia Municipale, anche con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile operanti nel COC Centro Operativo Comunale;
 - g. gli addetti al controllo dei varchi **scaglioneranno gli utenti in ingresso rispetto a quelli in uscita**, assicurando che all'interno dell'area mercatale non si verifichino condizioni di assembramento e che sia garantita sempre la distanza interpersonale minima di 1 metro;
 - h. **il numero massimo di utenti** che potranno essere **contemporaneamente presenti all'interno dell'area mercatale** così delimitata dovrà essere **non superiore al doppio delle postazioni di vendita presenti**, oltre agli operatori commerciali;
 - i. i **banchi** di vendita, nel rispetto delle superfici assegnate, devono essere allestiti ad una **distanza di almeno 3 (tre) metri l'uno dall'altro**, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comando di Polizia Municipale;
 - j. **il numero massimo degli operatori commerciali** rimane stabilito in **3 (tre) per banco**;
 - k. **l'accesso all'area mercatale** è consentito ad **un solo componente per nucleo familiare** fatta eccezione per chi ha necessità di accompagnare minori di anni 14, disabili o persone non autosufficienti;
 - l. ogni cliente deve **seguire e rispettare i percorsi prestabiliti** dagli operatori; non è consentito l'incrocio tra gli utenti;
 - m. **ogni persona** che accede all'area di mercato deve **essere munita dei dispositivi di protezione individuale**, quali guanti e mascherine, deve **mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro** e deve altresì **trattenersi all'interno dell'area mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti**;
 - n. anche all'interno dell'area mercatale, e nelle aree ad esso limitrofe, rimane in vigore il **divieto di creare assembramenti**;
 - o. **ogni operatore deve indossare i dispositivi di protezione individuale DPI**, ed in **particolare guanti e mascherine**, fin prima dell'avvio delle operazioni di montaggio del banco di vendita, e deve **mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche** per la detersione delle mani nonché **guanti "usa e getta"**;

- p. **ogni operatore deve porre a terra specifica segnaletica**, finalizzata a distanziare i clienti dal banco di vendita e fra loro, oltre che garantire un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro uno dall'altro;
 - q. **ogni operatore deve servire i clienti uno per volta**, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;
 - r. **ogni operatore deve mettere a disposizione dell'utenza appositi cestini getta rifiuti**, per favorire il corretto smaltimento dei succhietti guanti "usa e getta";
 - s. ogni operatore deve provvedere a mantenere sempre pulita l'area a lui assegnata, **ed al termine dello svolgimento del mercato** deve provvedere a **lasciare pulito il proprio posteggio**, effettuando quanto più possibile la **raccolta differenziata** dei rifiuti prodotti da lui e dai suoi avventori, **conferendoli in appositi sacchi di plastica**, a loro cura e spesa;
 - t. le strutture di vendita dovranno essere **installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità**, e l'attività di vendita dovrà rispettare le prescrizioni **igienico-sanitarie e di sicurezza**;
 - u. l'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli **non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai** e dovrà comunque garantire la **presenza di vie di emergenza**;
 - v. **al venir meno delle succitate condizioni di sicurezza**, a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà **sospendere temporaneamente il mercato** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette;
 - w. in caso di perduranti criticità, ovvero in presenza di condizioni meteorologiche avverse, **il mercato verrà chiuso**;
 - x. l'operatore che non dovesse rispettare le norme e le prescrizioni succitate, è soggetto a **revoca del posteggio assegnato presso l'area mercatale di Castel di Sangro** e, conseguentemente, verrà **immediatamente allontanato dal mercato** stesso;
 - y. il mancato rispetto delle succitate prescrizioni è soggetto inoltre all'applicazione, in solido, delle **sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 19/2020**.
- 5) con riferimento all'art. 1, comma 1, lettera z) del DPCM 26/04/2020, di **vietare ogni forma di commercio in forma itinerante, sia del settore alimentare che non alimentare, sull'intero territorio comunale**.
- 6) con riferimento all'art. 1, comma 1, lettera d) del DPCM 26/04/2020, ed in applicazione del punto 15 dell'OPGR Abruzzo n. 50 del 30/04/2020, al fine di assicurare il rigoroso rispetto del divieto di assembramento di persone, il **Cimitero comunale del capoluogo e quello della Frazione di Roccacinquemiglia**, restano **accessibili tutti i giorni dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18** nel rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a. a ciascun nucleo familiare, è consentito accedere al cimitero **una sola volta al giorno**, al massimo in **una (1) persona per ciascun nucleo familiare**, fatta eccezione per chi ha necessità di accompagnare minori di anni 14, disabili o persone non autosufficienti e, comunque, per una **durata massima della visita ai defunti di 30 minuti**;
 - b. ogni persona che accede al cimitero deve **essere munita dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, quali mascherine o simili, deve **mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro**;
 - c. **in caso di contatto con oggetti o materiali** (esempio: fiori, lumini, lapidi, ecc...), è opportuno utilizzare **guanti monouso**, da gettare nei contenitori per rifiuti all'uscita dal cimitero;
 - d. all'ingresso ed all'uscita del cimitero, si raccomanda la igienizzazione delle mani con l'uso di **idonee soluzioni idroalcoliche**, sia di quelle personali che di quelle eventualmente rese disponibili dal Comune;
 - e. anche all'interno del cimitero, e nelle aree ad esso limitrofe, rimane in vigore il **divieto di creare assembramenti**;
 - f. il controllo dei comportamenti all'interno dell'area cimiteriale sarà garantito dal personale della Polizia Municipale, anche con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile operanti nel COC Centro Operativo Comunale.

RITENUTO inoltre, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del Virus Covid19 sul territorio comunale di Castel di Sangro, di dover **ordinare a tutti i titolari degli esercizi commerciali ed ai responsabili dei pubblici uffici e pubblici esercizi essenziali (quali banche e simili)** a cui è consentita l'apertura al pubblico sulla base del DPCM 26 aprile 2020 (allegati 1 e 2 al DPCM), il **puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 5 al DPCM 26/04/2020**, ponendo in atto le seguenti **misure di prevenzione**:

1. **mantenimento** in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale tra gli addetti;
2. garanzia di **pulizia e igiene ambientale** con frequenza **almeno due volte giorno** ed in funzione dell'orario di apertura;
3. garanzia di **adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria**;
4. ampia **disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani**. In particolare, detti sistemi devono essere **disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento** (POS e simili);
5. **utilizzo di mascherine** nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
6. **uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto**, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
7. **accessi regolamentati e scaglionati** secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso **ampliamenti delle fasce orarie**;
 - b) **per locali fino a quaranta metri quadrati** può accedere **una persona alla volta**, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) **per locali di dimensioni superiori** a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, **differenziando**, ove possibile, i **percorsi di entrata e di uscita**;
8. **informazione all'ingresso dell'attività** per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

VISTE le misure di prevenzione di carattere igienico-sanitarie, allegato 4 al DPCM 26/04/2020:

1. **lavarsi spesso le mani**; si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. **evitare il contatto ravvicinato** con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare **abbracci e strette di mano**;
4. mantenere, nei contatti sociali, una **distanza interpersonale di almeno un metro**;
5. praticare l'**igiene respiratoria** (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. **evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri**, in particolare durante l'attività sportiva;
7. **non toccarsi** occhi, naso e bocca con le mani;
8. **coprirsi** bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. **non prendere farmaci antivirali e antibiotici**, a meno che siano prescritti dal medico;
10. **pulire** le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è **fortemente raccomandato** in tutti i contatti sociali, **utilizzare una mascherina**, anche di stoffa, come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

RITENUTO, ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) del DPCM 26/04/2020, dover promuovere la diffusione delle succitate misure di prevenzione igienico sanitarie, mediante:

- 1) pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Castel di Sangro;
- 2) pubblicazione sui social media, ed in particolare sulle pagine Facebook;
- 3) invio alla popolazione tramite canale WhatsApp dedicato (WhatsCastello);
- 4) comunicazione su emittente radio denominata "Radio Città Castel di Sangro";
- 5) affissione all'ingresso degli esercizi commerciali;

RITENUTO, quindi, per le richiamate ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, di dover prevedere specifiche misure di limitazione, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possano evitare condizioni idonee alla diffusione e/o alla ripresa del contagio;

RITENUTO che il potere di ordinanza sindacale, in specie ai fini dell'adozione di misure più restrittive di quelle statali e regionali e, quindi, rigorosamente funzionali alla tutela della salute della popolazione, trovi tuttora il suo attuale fondamento negli art. 32 e 118 della Costituzione Italiana, oltretutto sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del Decreto legislativo n. 112/1998;

VISTI E RICHIAMATI NEI CONTENUTI E NEI PRINCIPI i DPCM, i DL e le Ordinanze Regionali richiamati in premessa;

RICHIAMATE le norme e disposizioni in materia di Protezione Civile ed il Decreto Sindacale n. 2/2020 dell'11/03/2020, n. 4/2020 del 15/03/2020, n. 6/2020 del 26/03/2020 e n. 7/2020 del 14/04/2020 di attivazione ed integrazione funzionale del **COC** Centro Operativo Comunale, attivato per assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in relazione agli eventi di cui in premessa;

VISTI E RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- la L. 241/90;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

in applicazione dei DPCM, dei DL e delle Ordinanze Ministeriali e Regionali in premessa richiamate, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Castel di Sangro ed allo specifico stato di evoluzione del contagio COVID 19, coerentemente con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM e DL citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, per le richiamate ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, **con decorrenza dal 04 maggio e fino al giorno 17 maggio incluso, le seguenti**

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID19 SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO:

ART. 1

SPOSTAMENTI E PRESENZA DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

(con riferimento all'art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM 26/04/2020)

Ogni qualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la **mascherine** o simili (c.d. "mascherina di comunità"), contestualmente ad una **puntuale disinfezione delle mani**; in ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**.

L'accesso agli esercizi commerciali di cui agli allegati 1 e 2 al DPCM 26/04/2020 ed, in generale, **ai pubblici servizi ed uffici** (Uffici Postali, Istituti Bancari, Farmacie, Ambulatori Medici, Uffici Pubblici e simili) ed in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, **deve avvenire:**

- muniti di **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, quali **mascherine** o simili;
- indossando **guanti monouso "usa e getta"** nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande, previa **puntuale disinfezione delle mani mediante soluzioni idroalcoliche**, entrambi resi disponibili all'ingresso dei locali;
- **mantenendo comportamenti idonei ad evitare assembramenti**, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno **un metro**;
- **nel rispetto delle indicazioni impartite all'ingresso dell'attività**, finalizzate a garantire il distanziamento interpersonale.

ART. 2

PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI PUBBLICHE

(con riferimento all'art. 1, comma 1, lettere d) ed e) del DPCM 26/04/2020)

LA CHIUSURA di tutti i parchi, giardini ed aree verdi pubbliche e delle annesse aree attrezzate per il gioco dei bambini e per la sosta delle persone (incluso il divieto d'uso dell'arredo urbano, quali panchine e cestini, in esse contenute), non potendo assicurare il rigoroso rispetto del disposto di cui alla lettera d) del DPCM stesso.

ART. 3

CICLABILI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA ALL'APERTO

(con riferimento all'art. 1, comma 1, lettera f) del DPCM 26/04/2020)

DI CONSENTIRE L'USO delle piste ciclabili comunali, al fine di svolgere attività sportiva o motoria all'aria aperta, con le seguenti regole comportamentali:

- a) **divieto assoluto di assembramento**;
- b) **svolgimento** dell'attività fisica, **a piedi o in bicicletta**, in **modo individuale**, con possibilità di un accompagnatore solo in caso di minore o di persona non autosufficiente;
- c) rispetto della **distanza interpersonale minima di 1 metro** in caso di attività motoria, ovvero di **2 metri in caso di attività sportiva**;
- d) **percorrenza sul ciglio destro della pista**, specialmente all'incrocio con altre persone;
- e) utilizzo delle piste ciclabili per **massimo un'ora al giorno**, in un orario a scelta compreso **tra le ore 6.00 e le ore 20.00**;
- f) **divieto assoluto di utilizzo** delle piste ciclabili **dalle ore 20.00 alle ore 6.00**.

ART. 4

MERCATO SETTIMANALE ALIMENTARE

(con riferimento all'art. 1, comma 1, lettera z) del DPCM 26/04/2020)

DI CONSENTIRE lo svolgimento del solo mercato di vendita di generi alimentari, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. la **cadenza** di svolgimento del mercato è **settimanale**, tutti i **giovedì**;
- b. è **consentita** la **vendita dei soli generi alimentari e dei prodotti agricoli**, con l'esclusione della vendita di tutti gli altri generi diversi;
- c. è **consentita la frequenza ai soli assegnatari di posteggio a posto fisso**, che dovranno consegnare alla Polizia Municipale, all'arrivo presso l'area mercatale, prima dell'avvio delle procedure di montaggio della postazione, **copia dell'autocertificazione per lo spostamento prevista dal DPCM 26/04/2020**, dalla quale si evinca, tra l'altro, che l'esercente non è sottoposto a quarantena e non è risultato positivo Covid19;
- d. **non è consentito l'accesso** agli operatori commerciali aventi titolo di "spuntista";
- e. **il perimetro esterno dell'area di mercato dovrà essere delimitato** con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi sia **un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa**;
- f. **il presidio dei varchi** ed il controllo dei comportamenti all'interno dell'area mercatale sarà garantito dal personale della Polizia Municipale, anche con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile operanti nel COC Centro Operativo Comunale;
- g. gli addetti al controllo dei varchi **scaglioneranno gli utenti in ingresso rispetto a quelli in uscita**, assicurando che all'interno dell'area mercatale non si verifichino condizioni di assembramento e che sia garantita sempre la distanza interpersonale minima di 1 metro;
- h. **il numero massimo di utenti** che potranno essere **contemporaneamente presenti all'interno dell'area mercatale** così delimitata dovrà essere **non superiore al doppio delle postazioni di vendita presenti**, oltre agli operatori commerciali;

- i. i **banchi** di vendita, nel rispetto delle superfici assegnate, devono essere allestiti ad una **distanza di almeno 3 (tre) metri l'uno dall'altro**, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comando di Polizia Municipale;
- j. **il numero massimo degli operatori commerciali** rimane stabilito in **3 (tre) per banco**;
- k. **l'accesso all'area mercatale** è consentito ad **un solo componente per nucleo familiare** fatta eccezione per chi ha necessità di accompagnare minori di anni 14, disabili o persone non autosufficienti;
- l. ogni cliente deve **seguire e rispettare i percorsi prestabiliti** dagli operatori; non è consentito l'incrocio tra gli utenti;
- m. **ogni persona** che accede all'area di mercato deve **essere munita dei dispositivi di protezione individuale**, quali guanti e mascherine, deve **mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro** e deve altresì **trattenersi all'interno dell'area mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti**;
- n. anche all'interno dell'area mercatale, e nelle aree ad esso limitrofe, rimane in vigore il **divieto di creare assembramenti**;
- o. **ogni operatore deve indossare i dispositivi di protezione individuale DPI**, ed in particolare **guanti e mascherine**, fin prima dell'avvio delle operazioni di montaggio del banco di vendita, e deve **mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche** per la detersione delle mani nonché **guanti "usa e getta"**;
- p. **ogni operatore deve porre a terra specifica segnaletica**, finalizzata a distanziare i clienti dal banco di vendita e fra loro, oltre che garantire un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro uno dall'altro;
- q. **ogni operatore deve servire i clienti uno per volta**, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;
- r. **ogni operatore deve mettere a disposizione dell'utenza appositi cestini getta rifiuti**, per favorire il corretto smaltimento dei succitati guanti "usa e getta";
- s. ogni operatore deve provvedere a mantenere sempre pulita l'area a lui assegnata, **ed al termine dello svolgimento del mercato** deve provvedere a **lasciare pulito il proprio posteggio**, effettuando quanto più possibile la **raccolta differenziata** dei rifiuti prodotti da lui e dai suoi avventori, **conferendoli in appositi sacchi di plastica**, a loro cura e spesa;
- t. le strutture di vendita dovranno essere **installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità**, e l'attività di vendita dovrà rispettare le prescrizioni **igienico-sanitarie e di sicurezza**;
- u. l'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli **non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai** e dovrà comunque garantire la **presenza di vie di emergenza**;
- v. **al venir meno delle succitate condizioni di sicurezza**, a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà **sospendere temporaneamente il mercato** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette;
- w. in caso di perduranti criticità, ovvero in presenza di condizioni meteorologiche avverse, **il mercato verrà chiuso**;
- x. l'operatore che non dovesse rispettare le norme e le prescrizioni succitate, è soggetto a **revoca del posteggio assegnato presso l'area mercatale di Castel di Sangro** e, conseguentemente, **verrà immediatamente allontanato dal mercato** stesso;
- y. il mancato rispetto delle succitate prescrizioni è soggetto inoltre all'applicazione, in solido, delle **sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 19/2020**.

ART. 5 COMMERCIO ITINERANTE

(con riferimento all'art. 1, comma 1, lettera z) del DPCM 26/04/2020)

IL DIVIETO di ogni forma di commercio in forma itinerante, sia del settore alimentare che non alimentare, sull'intero territorio comunale.

ART. 6 CIMITERI COMUNALI

(con riferimento all'art. 1, comma 1, lettera d) del DPCM 26/04/2020 e punto 15 dell'OPGR Abruzzo n. 50 del 30/04/2020)

L'accessibilità al Cimitero comunale del Capoluogo e quello della Frazione di Roccacinquemiglia, tutti i giorni dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18 nel rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni, onde assicurare il rigoroso rispetto del divieto di assembramento di persone:

- 1) a ciascun nucleo familiare, è consentito accedere al cimitero **una sola volta al giorno**, al massimo in **una (1) persona per ciascun nucleo familiare**, fatta eccezione per chi ha necessità di accompagnare minori di anni 14, disabili o persone non autosufficienti e, comunque, per una **durata massima della visita ai defunti di 30 minuti**;
- 2) ogni persona che accede al cimitero deve **essere munita dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, quali mascherine o simili, deve **mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro**;
- 3) **in caso di contatto con oggetti o materiali** (esempio: fiori, lumini, lapidi, ecc...), è opportuno utilizzare **guanti monouso**, da gettare nei contenitori per rifiuti all'uscita dal cimitero;
- 4) all'ingresso ed all'uscita del cimitero, si raccomanda la igienizzazione delle mani con l'uso di **idonee soluzioni idroalcoliche**, sia di quelle personali che di quelle eventualmente rese disponibili dal Comune;
- 5) anche all'interno del cimitero, e nelle aree ad esso limitrofe, rimane in vigore il **divieto di creare assembramenti**;
- 6) il controllo dei comportamenti all'interno dell'area cimiteriale sarà garantito dal personale della Polizia Municipale, anche con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile operanti nel COC Centro Operativo Comunale.

ART. 7 ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI UFFICI E SERVIZI

(con riferimento all'allegato 5 del DPCM 26/04/2020)

A tutti i titolari degli esercizi commerciali ed ai responsabili dei pubblici uffici e pubblici esercizi essenziali (quali banche e simili) a cui è consentita l'apertura al pubblico sulla base del DPCM 26 aprile 2020 (allegati 1 e 2 al DPCM), il **puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 5 al DPCM 26/04/2020**, ponendo in atto le seguenti **misure di prevenzione**:

1. **mantenimento** in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale tra gli addetti;
2. garanzia di **pulizia e igiene ambientale** con frequenza **almeno due volte giorno** ed in funzione dell'orario di apertura;
3. garanzia di **adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria**;
4. ampia **disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani**. In particolare, detti sistemi devono essere **disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento** (POS e simili);
5. **utilizzo di mascherine** nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
6. **uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto**, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
7. **accessi regolamentati e scaglionati** secondo le seguenti modalità:
 - attraverso **ampliamenti delle fasce orarie**;
 - **per locali fino a quaranta metri quadrati** può accedere **una persona alla volta**, oltre a un massimo di due operatori;
 - **per locali di dimensioni superiori** a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, **differenziando**, ove possibile, **i percorsi di entrata e di uscita**;
8. **informazione all'ingresso dell'attività** per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;

9. **di dare ampia diffusione**, mediante affissione all'ingresso dell'attività, **delle misure di prevenzione di carattere igienico-sanitarie di cui all'allegato 4 al DPCM 26/04/2020.**

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti **dal 04 maggio 2020 al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.**

Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate da ultimo con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nonché degli atti e dei provvedimenti statali e regionali ad esso collegati.

Resta ferma la possibilità di adottare ulteriori ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente della Regione Abruzzo ed al Prefetto della Provincia di L'Aquila.

Agli esercenti, ai responsabili di pubblici uffici e pubblici esercizi essenziali ed in generale ai responsabili di ogni altra attività che si svolga in luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, **compete la sorveglianza del rispetto delle prescrizioni comportamentali previsti dalla presente ordinanza e dagli allegati 4 e 5 al DPCM 26 aprile 2020, da tenere all'interno dei locali stessi.**

Inoltre,

ORDINA

alla **Polizia Municipale** e, in generale, alle **Forze dell'Ordine** operanti sul territorio, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Inoltre,

AVVERTE

- che, ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, responsabile del procedimento è l'Arch. Paolo Di Guglielmo – Responsabile del Settore III Manutenzioni e, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso gerarchico in via amministrativa al Prefetto di L'Aquila competente entro **30 giorni** dalla notificazione, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila nel termine di sessanta giorni dalla notificazione (Legge 6 Dicembre 1971, n.1034);
- che è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di **120 giorni** dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199), allorquando le stessa abbia acquisito il carattere di definitività, ossia dopo la emissione del decreto prefettizio di rigetto del ricorso, ovvero dopo la maturazione del silenzio-rigetto decorsi 90 giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico senza che il Prefetto abbia emanato un provvedimento espresso.

Infine,

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune di Castel di Sangro per la durata di **30 (trenta) giorni consecutivi**, e che ne venga data inoltre ampia diffusione tramite affissione e pubblicazione sui social network;
- che la presente ordinanza venga notificata agli esercenti ed ai responsabili di pubblici uffici ed esercizi ricompresi nell'elenco di cui all'allegato 1 e 2 al DPCM 10/04/2020, operanti sul territorio comunale, affinché la rendano nota al pubblico mediante affissione all'ingresso

dell'attività, provvedendo altresì gli stessi a pubblicare all'ingresso degli esercizi anche **copia dell'allegato 4 al DPCM 26/04/2020**, imponendone il rispetto;

- ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) del DPCM 26/04/2020, la diffusione della conoscenza delle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui **all'allegato 4 al DPCM 26/04/2020**, mediante:
 - 1) pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Castel di Sangro;
 - 2) pubblicazione sui social media, ed in particolare sulle pagine Facebook;
 - 3) invio alla popolazione tramite canale WhatsApp dedicato (WhatsCastello);
 - 4) comunicazione su emittente radio denominata "Radio Città Castel di Sangro";
 - 5) affissione all'ingresso degli esercizi commerciali;

Infine,

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa, per il seguito di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza, a mezzo PEC:

- al Comando di Polizia Municipale di Castel di Sangro;
- al Comando Stazione dei Carabinieri e Carabinieri Forestale di Castel di Sangro;
- al Comando Stazione dei Vigili del Fuoco di Castel di Sangro;
- al COC attivo presso la Sede Municipale, quale servizio di Protezione Civile Comunale;
- alla ASL1 Abruzzo;
- alla Prefettura di L'Aquila;
- al Presidente della Giunta Regionale.

IL SINDACO
Angelo Caruso

